

Mobilità e docenti neoimmessi in ruolo l'1.9.2004.

a cura di Libero Tassella, dalla Gilda di Napoli 1/3/2005

I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato sia dalla graduatoria di merito del concorso ordinario bandito nel 1999 sia dalla graduatoria permanente su sede provvisoria e con decorrenza 1.9.2004 avranno assegnata la sede definitiva con la pubblicazione dei trasferimenti per l'anno scolastico 2005/2006.

Ricordiamo che i trasferimenti saranno pubblicati secondo il seguente calendario, salvo modifiche che possono intervenire successivamente:

- per i docenti di scuola dell'infanzia il 3.5.2005
- per i docenti di scuola primaria l' 11.4.2005
- per i docenti di scuola secondaria di primo grado il 13.6.2005
- per i docenti di scuola secondaria di secondo grado il 23.5.2005

I docenti neo immessi in ruolo, al fine di ottenere una sede definitiva per l'anno scolastico 2005/2006, partecipano alla seconda fase che concerne i trasferimenti da un comune all'altro della provincia.

I docenti in questione erano obbligati a produrre domanda di trasferimento entro e non oltre il 19 febbraio 2005.

Nel caso non abbiano presentato domanda di mobilità entro il suddetto termine ovvero nel caso l'abbiano presentata ma non sono stati accontentati, in quanto le sedi indicate non risultavano disponibili, essi avranno assegnata una sede definitiva d'ufficio tra quelle rimaste disponibili dopo i trasferimenti effettuati nella prima (fase comunale) e nella seconda fase (fase tra comuni diversi della provincia). Infatti l'ultima operazione della seconda fase, prevede il trasferimento d'ufficio dei docenti privi di sede che non hanno ottenuto il movimento a domanda nelle precedenti operazioni.

Limitazioni alla mobilità per i docenti neo immessi in ruolo.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della legge 124/1999, i docenti neo immessi in ruolo, tranne quelli portatori di handicap di cui all'art. 21 della legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10.8.1950 n. 648, non possono partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della ro-

mina in ruolo, nel nostro caso l' 1.9.2004 (2004/2005,2005/2006,2006/2007) e non può partecipare al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo (1.9.2004).

Pertanto il personale assunto con decorrenza giuridica 1.9.2004 potrà produrre domanda di trasferimento in ambito provinciale per l'a.s. 2006/2007 mentre potrà presentare domanda di trasferimento interprovinciale solo per l'anno scolastico 2007/2008.

Mobilità professionale per i neo immessi in ruolo

In quanto al 19.2.2005 (data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità) i docenti neo immessi in ruolo non avevano ancora superato l'anno di prova, per l'a.s. 2005/2006 non hanno potuto presentare domanda di mobilità professionale (passaggio di cattedra e passaggio di ruolo)

Una volta superato l'anno di prova e solo a questa condizione, i suddetti docenti potranno presentare per l'a.s. 2006/2007 domanda di mobilità professionale sia nella provincia di titolarità sia in altra provincia in quanto il vincolo di cui all'art. 1 comma 3 della legge 124/1999, sopra illustrato, è limitato ai soli trasferimenti e non anche alla mobilità professionale.

Assegnazioni provvisorie per i neo immessi in ruolo.

Il docente immesso in ruolo con decorrenza 1.9.2004 potrà chiedere, una volta ottenuta per trasferimento la sede definitiva, l'assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia di titolarità ovvero nella provincia di residenza per il prossimo anno scolastico 2005/2006 se ne sussistono i motivi di seguito analiticamente indicati:

- ricongiungimento al coniuge o al convivente, purchè la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento alla famiglia per esigenza di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o handicappati e ai minori o inabili affidati con provvedimento giudiziario;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazioni sanitarie.

In pratica una docente napoletana assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1.9.2004 nella provincia di Caserta su sede provvisoria, una volta ottenuta, per trasferimento, la sede definitiva con decorrenza 1.9.2005, ricorrendo i motivi sopra indicati, potrà produrre, nei termini che saranno fissati (giugno/luglio 2005), la domanda di assegna-

zione provvisoria interprovinciale al CSA di Napoli per sedi della provincia di Napoli, inviando in fotocopia per conoscenza la domanda al CSA di Caserta.

La stessa docente potrà negli anni seguenti, ricorrendone i motivi, presentare domanda di assegnazione provvisoria.

Per il 2006/2007, avendone i requisiti, potrà presentare domanda di passaggio di cattedra e/o di passaggio di ruolo per sedi della provincia di Napoli.

Potrà chiedere il trasferimento per sedi della provincia di Napoli solo per l'a.s. 2007/2008.